



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 119 – 29 APRILE 2022

Riunione del 20 aprile 2022

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

53.21.22 - S.S. ASD PALLAVOLO FRATTESE in persona del Presidente p.t. Sig.

Pasquale Del Prete

Sig. Pasquale Del Prete nella qualità di Presidente p.t. della ASD PALLAVOLO
FRATTESE

51.21.22 – C. G.

52.21.22 – P. A.

50.21.22 – B. F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Varano – Componente

OSSERVA

Con atti di deferimento del 25/1/2022 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei tesserati:

-A.S.D. PALLAVOLO FRATTESE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. DEL PRETE PASQUALE

per aver permesso la ASD PALLAVOLO FRATTESE alle atlete di minore età P. A., B. F. e C. G., quantomeno a far tempo dal mese di settembre 2021 in poi, in costanza di tesseramento delle dette atlete con altro sodalizio (ASD Hidros Volley di Sant'Arpino) di svolgere presso di sé allenamenti, senza il consenso del Sodalizio vincolante ed in parziale assenza di valida ed idonea certificazione medico-sportiva per l'attività agonistica (scopertura dal 30.10.2021 - data dello spirare del termine di validità annuale del precedente certificato medico sportivo - al 30.11.2021 - data di inizio di validità



annuale dell'ultimo certificato medico sportivo prodotto).

In violazione delle seguenti norme:

Art.30 RAT "Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.)

Art. 74 – Regolamento Giurisdizionale Doveri ed obblighi, art.1 comma 1: ("Fermo quanto stabilito all'art. 1, le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva)

-DEL PRETE Pasquale nella sua espressa qualità di Presidente e legale rappresentante p. t. del Sodalizio ASD PALLAVOLO FRATTESE

per responsabilità ex art 75 Reg. Giur. per l'infrazione commessa dal Sodalizio di cui egli è dirigente munito di legale rappresentanza.

In violazione della seguente norma:

Art. 75 Regolamento Giurisdizionale - Responsabilità dei tesserati, comma 2: (I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime).

- B. F. perché malgrado fosse tesserata con la Hidros Volley Sant'Arpino ASD si allenava senza autorizzazione con altro sodalizio denominato ASD Pallavolo Frattese ed inoltre la stessa atleta non si presentava alla visita medica richiesta dal suo sodalizio di appartenenza determinando a suo carico le seguenti violazioni federali:

Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 8, 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 20, 21, 22 del R.A.T. e artt. 74, 75, e 77 del Regolamento Giurisdizionale.

- C. G., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver mancato di rispondere alla



convocazione della propria società per la ripresa dell'attività agonistica nella corrente stagione sportiva.

- P. A. per la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20 21, 22, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente vincolata con il sodalizio Hidros Volley Sant'Arpino A.S.D. per la stagione sportiva 2021-22, disatteso la partecipazione alle sedute di allenamento ed alle gare ufficiali con il sodalizio di appartenenza e per aver partecipato a far data dal mese di settembre 2021 con una frequenza costante per i mesi successivi alle sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Frattese senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso dal sodalizio di appartenenza e con il certificato medico attestante la propria idoneità allo svolgimento della pratica sportiva scaduto in data 31.10.2021 e rinnovato in data 30.11.2021, così come da atto della conclusione delle indagini del 04.01.2022 ritualmente notificato.

Tutti i procedimenti prendono tutti le mosse dagli esposti del 9/12/2021 con i quali la ASD Hidros Volley Sant'Arpino, segnalava alla Procura Federale che: alcune atlete regolarmente tesserate con detto sodalizio, precisamente F. B., G. C. e A. P., si stavano allenando almeno dal mese di settembre, con la ASD Pallavolo Frattese senza alcuna autorizzazione;

le citate atlete, o non avevano dato seguito all'invito a sottoporsi alla visita medica, o avevano disatteso la convocazione per la ripresa dell'attività agonistica del sodalizio di appartenenza;

avevano, infine, svolto gli allenamenti presso la ASD Frattese senza la copertura del certificato medico di idoneità alla pratica dell'attività agonistica, visto che i genitori delle tre atlete avevano consegnato alla Hidros Volley i nuovi certificati medici datati 30/11/2021, mentre i precedenti certificati avevano validità fino al 30/10/2021.

Ai suddetti esposti erano allegati i certificati medici delle atlete, le convocazioni e le dichiarazioni testimoniali di tre dirigenti della Hidros i quali affermavano di aver ascoltato la conversazione avvenuta il 3/12/2021 tra il dirigente della Hidros Volley sig.



Ferdinando Cristiano ed i genitori delle tre atlete i quali avrebbero ammesso che le figlie si allenavano già da tempo con la Volley Frattese.

A seguito della comunicazione della conclusione delle indagini, gli incolpati tutti rappresentati e difesi, dagli avvocati Francesco e Maria Alessandra Termini, facevano pervenire le loro memorie difensive.

La Procura Federale, in base a tali esposti ed ai documenti allegati a sostegno degli stessi, ritenuta provata la responsabilità disciplinare della ASD Frattese Volley, del suo legale rappresentante sig. Del Prete Pasquale nonché delle atlete minorenni B. F., C. G. e P. A., inviava i relativi deferimenti a questo Tribunale che fissava per la discussione l'udienza del 20/04/2022.

In data 5/4/2022 gli avvocati Francesco e Maria Alessandra Termini, inviavano al Tribunale nuove memorie difensive con le quali deducevano che le atlete in questione non avevano mai svolto alcun allenamento con la ASD Frattese Volley assumendo la carenza di prove in atti che potessero dimostrare il contrario e che l'onere di sottoporre a visita medico sportiva le atlete vincolate era ad esclusivo carico del sodalizio di appartenenza.

Erano allegate alle suddette memorie le dichiarazioni testimoniali di un dirigente e di un allenatore della Frattese Volley che confermavano che le incolpate non avevano mai svolto allenamenti o altre attività sportive presso il sodalizio incolpato.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza del 20/4/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica, si collegava telematicamente per tutti gli incolpati, l'avv. Francesco Termini il quale, prestava il consenso alla riunione dei procedimenti e si riportava alle memorie difensive in atti.

Il sostituto procuratore federale Avv. Marco Rossini illustrava i deferimenti e, ritenute sussistenti le responsabilità disciplinari contestate al sodalizio, al suo legale rappresentante ed alle atlete incolpate, concludeva chiedendo l'irrogazione della sanzione di un'ammenda di € 400,00 a carico del sodalizio Frattese Pallavolo, della sospensione per mesi quattro da ogni attività federale per il suo legale rappresentante, sig. Del Prete Pasquale e della sospensione per mesi tre per le atlete, B. F., C. G. e P. A.



All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udite la relazione della Procura nonché le deduzioni difensive, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che non sia stata raggiunta idonea prova della partecipazione delle atlete incolpate ad allenamenti o ad altre attività sportive presso il sodalizio Frattese Volley non avendo tale valenza le dichiarazioni testimoniali scritte dei dirigenti della Hidros Volley Sant'Arpino depositate in atti, nelle quali sono riportate unicamente frasi pronunciate da terzi (i genitori delle ragazze) che affermavano la circostanza in questione. E', infatti, principio recepito dal nostro ordinamento, quello secondo il quale le dichiarazioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine ai fatti sottoposti alla diretta percezione fisica del teste e non anche quelle che riportano circostanze riferite al teste da altri e da lui non direttamente conosciute.

Si aggiunga inoltre che a fronte delle suddette dichiarazioni testimoniali fanno riscontro quelle scritte dei testimoni della Hidros Volley allegate alle memorie difensive, che negano i fatti in parola.

In considerazione di quanto sopra non si può affermare la responsabilità disciplinare del sodalizio ASD Frattese Volley e del suo legale rappresentante Del Prete Pasquale, così come quella delle atlete per il suddetto capo di incolpazione.

Risulta invece documentalmente dimostrato e comunque non espressamente contestato dalla difesa delle incolpate che le atlete B. F., C. G. e P. A. hanno volontariamente disatteso l'invito da parte del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla necessaria visita medico sportiva, e/o a riprendere l'attività agonistica.

Come più volte dichiarato da questo Tribunale, essere tesserato e vincolato impone all'atleta, l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientra anche quello di rispondere alle convocazioni del sodalizio ed a sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva, e ciò fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

Sul punto non coglie nel segno la difesa delle atlete; una volta che il sodalizio ha diramato gli inviti per l'espletamento della visita medico sportiva è onere delle atlete dare comunque riscontro a tale invito, restando a carico del sodalizio, e per esso del suo legale



rappresentante, soltanto l'onere di garantire, al momento del tesseramento, l'avvenuto rilascio della necessaria idonea certificazione medica

PQM

Il Tribunale dichiara il non luogo a procedere nei confronti della ASD Pallavolo Frattese e del suo legale rappresentante Pasquale Del Prete.

Delibera di infliggere alle atlete B. F., C. G. e P. A., la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 28 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 aprile 2022